



# AREA FISCO

# SOMMARIO

3

» CREDITO DI IMPOSTA RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

6

» NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: INCENTIVI PER LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE A PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE

9

» DEFINIZIONE, CRITERI E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL "CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI"

12

» DETRAZIONE 50% PER GLI INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE. PRATICA ENTRO IL 30/04/21

# AREA LEGAL

14

» ART. 4 DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44: ARRIVA L'OBBLIGO ALLA VACCINAZIONE

15

» GIÀ A RISCHIO I "PASS VACCINALI"? L'ALTOLA' DEL GARANTE PRIVACY SULLE CERTIFICAZIONI VERDI INTRODOTTE DAL "DECRETO RIAPERTURE"

# AREA LAVORO

17

» CASSA INTEGRAZIONE PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

19

» CONTRATTO A TERMINE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

22

» IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO, CRITERI DI APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI VERIFICHE ATTUATE DA INPS

25

» FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

27

» VACCINARSI IN AZIENDA

# CREDITO DI IMPOSTA RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Il decreto legge n. 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio, ha introdotto due crediti d'imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni:

1. Il credito d'imposta in favore degli investitori per i conferimenti societari
2. Il credito d'imposta in favore delle società che procedono con aumenti di capitale

Di seguito il dettaglio delle due agevolazioni:

## 1. CREDITO D'IMPOSTA PER I CONFERIMENTI IN SOCIETÀ

### Requisiti di accesso:

- » soggetti che hanno effettuato, tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale, deliberati ed eseguiti nel medesimo periodo dalle società di capitali;
- » sono escluse le società conferenti che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

### Ammontare di credito di imposta riconosciuto:

- » 20% dell'ammontare dei conferimenti

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di € 2 milioni.

### Modalità di utilizzo da parte del conferente:

- » compensazione tramite modello F24 a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione del conferimento
- » all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, fino a conclusione dell'utilizzo

### Modalità di richiesta del credito di imposta e contenuto dell'istanza

- » invio telematico attraverso gli appositi canali dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, dal 12 aprile al 3 maggio 2021;

## 2. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE

### Requisiti di accesso:

- » essere società conferitarie, oggetto di aumento di capitale a pagamento integralmente versato
- » tipologie di società: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee;
- » ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a € 5 milioni e fino a € 50 milioni;
- » aver riportato, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi per i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 in misura non inferiore al 33%;
- » non rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE indicati dalla normativa;
- » regolarità contributiva e fiscale, oltre che in regola con le disposizioni in materia di ambiente e sicurezza;
- » in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la società non deve aver beneficiato di un ammontare superiore a € 800.000 (che diventano € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori;

### Ammontare di credito di imposta riconosciuto

- » A seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, il credito di imposta è riconosciuto per un importo pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato ed integralmente versato, nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020. La percentuale dal 30% è innalzata al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

### Modalità di utilizzo da parte della società conferitaria:

- » Compensazione tramite modello F24 a partire dal decimo giorno successivo all'effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, entro il 30 novembre 2021

### Modalità di richiesta del credito di imposta e contenuto dell'istanza

- » invio telematico attraverso gli appositi canali dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, **dal 1 giugno al 2 novembre 2021**

## **Per entrambi i crediti di imposta:**

- » si può inviare un'istanza sostitutiva di quella precedentemente trasmessa, entro i termini previsti;
- » si può presentare istanza di rinuncia, che riguardi solo l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'istanza;
- » entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate comunica l'esito della richiesta del credito e in caso di riconoscimento dello stesso, l'importo effettivamente spettante;
- » il beneficio è concesso, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro previsti per il 2021;
- » il valore del credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

*Dott.ssa Caterina Francomano*

# NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: INCENTIVI PER LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE A PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE

Come disposto dal Titolo I, Capo 01 del Decreto Legislativo n. 185/2000, poi modificato dal Decreto Legge n. 34/2019 e dalla Legge n. 160/2019, il Legislatore ha introdotto un incentivo con l'obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

## SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese:

- » **costituite da non più di 60 mesi** dalla presentazione della domanda di agevolazione. Possono accedere anche le **persone fisiche** che intendono costituire una nuova impresa, purché facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione all'agevolazione.
- » **regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese**. Le imprese che non dispongono di una sede legale o operativa nel territorio italiano devono comunque essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza ed iscritte nel relativo Registro delle Imprese;
- » di **micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
- » costituite in forma esclusivamente **societaria**;
- » la cui compagine sociale sia composta, per **oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione**, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero da donne;
- » devono essere in pieno possesso dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizione di difficoltà, come indicato dall'art. 2, punto n. 18 del Regolamento GBER.

Inoltre, le imprese, per poter accedere al beneficio **non devono**:

- » aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- » essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- » avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## SPESE AMMISSIBILI

Tra le spese ammissibili rientrano le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei seguenti settori:

- » produzione di beni nell'industria, artigianato, nonché la trasformazione dei prodotti agricoli;
- » commercio di beni e servizi;
- » fornitura di servizi alle imprese e/o persone, compresi i servizi afferenti all'innovazione sociale;
- » turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

Le spese devono essere sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, oppure, dalla data di costituzione della società, se la domanda è stata presentata da persone fisiche.

Le spese sono ammissibili a **condizione che**:

- » siano ammortizzabili;
- » risultino nel bilancio d'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni;
- » siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non abbiano alcuna relazione con l'acquirente;
- » siano utilizzate esclusivamente per l'attività d'impresa oggetto del programma di investimento agevolato.

I programmi di investimento proposti dalle **imprese costituite da non più di 36 mesi** possono prevedere spese ammissibili per un importo massimo di € 1.500.000, al netto dell'IVA. Nel già menzionato massimale può rientrare anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento, da giustificare nel piano d'impresa ed utilizzabile ai fini del pagamento delle materie prime, servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa e godimento beni di terzi.

Per le **imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi**, invece, l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a € 3.000.000, al netto dell'IVA.

I suddetti programmi devono prevedere una durata non superiore a 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Solo su richiesta motivata del soggetto beneficiario, Invitalia può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi.

## TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con la Circolare n. 117378 dell'8 Aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto individuando le **modalità** ed i **termini di presentazione della domanda**. La domanda si presenta solo telematicamente attraverso la piattaforma messa a disposizione da Invitalia. Per presentare la domanda è necessario:

- » registrarsi ai servizi di Invitalia, sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it);
- » accedere alla piattaforma, compilare la domanda ed allegare il business plan con la relativa documentazione richiesta;
- » apporre la firma digitale sui documenti predisposti ed allegati.

A seguito dell'invio telematico il sistema rilascerà un **protocollo** per verificare l'andamento della domanda. Successivamente, l'*iter* di valutazione prevede due colloqui con Invitalia per verificare le competenze in possesso dell'impresa (es. competenze gestionali, organizzative, ecc.) e la coerenza del progetto da finanziare, anche con riferimento alle potenzialità del mercato.

## MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'agevolazione è erogata per **stato avanzamento lavori (SAL)** e l'ammontare è suddiviso in non più di 5 quote, in cui è compresa l'ultima a saldo. Come precisato dal MISE con la Circolare dell'8 Aprile 2021, per favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l'erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% delle agevolazioni, nel caso del 1° SAL e del 30% per i SAL successivi al primo.

In alternativa il MISE ha stabilito che le singole erogazioni possano essere corrisposte sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, purché vincolate ad un **conto corrente "dedicato"**, di cui alla Convenzione già stipulata tra il Ministero, Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori in tempi ridotti.

*Dott. Mattia Giannini*



# DEFINIZIONE, CRITERI E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL “CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI”

(*LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*)

## AMBITI DI INTERVENTO

Il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali è finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

## SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto di determinate condizioni.

## SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dalla fruizione delle agevolazioni le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

## INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Gli investimenti agevolabili devono:

» Essere relativi a:

- **beni materiali nuovi tecnologicamente avanzati strumentali** all’esercizio d’impresa;
- **beni immateriali strumentali** all’esercizio d’impresa, funzionali ai processi di trasformazione 4.0;
- **altri beni materiali e immateriali strumentali diversi;**

» Essere effettuati:

- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

- a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- » Rientrare nel limite dei costi ammissibili distinti per tipologia di bene;
- » Essere adeguatamente documentati, come disposto dalla normativa vigente a seconda della tipologia di investimento agevolabile, e asseverati da soggetti competenti nei casi previsti dalla legge.

## AMMONTARE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali sono concesse in relazione:

- » alla tipologia di bene agevolabile;
- » al periodo in cui è stato acquistato il bene;
- » al limite di costo ammissibile per tipologia di bene.

Per gli investimenti in:

- » **beni materiali nuovi tecnologicamente avanzati strumentali** all'esercizio d'impresa, realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 nel rispetto di determinate condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:
  - 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  - 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- » **beni materiali nuovi tecnologicamente avanzati strumentali** all'esercizio d'impresa, funzionali ai processi di trasformazione 4.0 realizzati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 nel rispetto di determinate condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:
  - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  - 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

- » **beni immateriali strumentali** all'esercizio d'impresa realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 nel rispetto di determinate condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:
  - 20% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro;
- » **altri beni materiali e immateriali diversi strumentali** all'esercizio d'impresa, realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 nel rispetto di determinate condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:
  - 10% del costo per la quota di investimenti fino a 2 milioni di euro;
  - 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;
- » **altri beni materiali e immateriali diversi strumentali** all'esercizio d'impresa, funzionali ai processi di trasformazione 4.0 realizzati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 nel rispetto di determinate condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:
  - 6% del costo per la quota di investimenti in **altri beni materiali** fino a 2 milioni di euro;
  - 6% del costo per la quota di investimenti in **altri beni immateriali** fino a 1 milione di euro;

## ADESIONE ALL'AGEVOLAZIONE

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente.

## RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

Il riconoscimento del credito d'imposta ai soggetti beneficiari avviene in tre quote annue; i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono usufruire del credito d'imposta in un'unica soluzione. I beneficiari potranno iniziare a fruire del credito d'imposta:

- » A partire dall'anno di entrata in funzione per gli **altri beni materiali e immateriali strumentali diversi**;
- » A partire dall'anno di entrata avvenuta interconnessione per i **beni materiali e immateriali nuovi strumentali**;

Se l'interconnessione dei beni di riferimento avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante in relazione alla sola entrata in funzione degli stessi.

*Dott. Matteo Petrella*

## DETRAZIONE 50% PER GLI INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE. PRATICA ENTRO IL 30/04/21

L'articolo 38 del cosiddetto Decreto Rilancio ha disposto a favore delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Startup o Pmi Innovative (direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative), il riconoscimento di una detrazione di imposta pari al 50% della somma investita, fino ad un importo dell'investimento pari a:

- » Euro 100.000 per gli investimenti effettuati in Startup innovative;
- » Euro 300.000 per gli investimenti in Pmi Innovative.

### REQUISITI PER L'AGEVOLAZIONE:

- » Il beneficio è concesso ai sensi del Regolamento UE sugli aiuti *de minimis*. L'importo dell'agevolazione concesso all'investitore deve pertanto trovare "capienza" nel *de minimis* della Startup/Pmi (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);
- » Deve essere presentata da parte della Società un'apposita istanza digitale al MISE attraverso l'apposito portale <https://padigitale.initalia.it/>, **prima** dell'effettuazione dell'investimento; La società deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento;
- » L'investimento deve essere mantenuto per 3 anni;
- » Restano ferme le altre limitazioni previste dalle norme sulle Startup e Pmi innovative.

### CUMULO CON IL BENEFICIO 30%

La detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria del 30% già prevista per Startup e Pmi Innovative. Pertanto, sulla parte eccedente la quota fruibile al 50% sarà possibile fruire della detrazione "ordinaria" in misura del 30%, ai sensi dell'art. 29 del DL n. 179/2012.

### IL NUOVO PORTALE E LA PRATICA

Il 1° marzo 2021 è stato attivato il portale dedicato alla presentazione delle istanze all'indirizzo: <https://padigitale.initalia.it/>.

Affinché gli investitori possano fruire della detrazione al 50% sugli investimenti effettuati, la Società deve presentare istanza online con le informazioni relative all'investimento, prima che lo stesso venga effettuato e consegnare all'investitore la ricevuta di trasmissione della documentazione.

**Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 alla data di attivazione del portale (1° marzo 2021) la pratica va trasmessa entro il 30/04/2021.**

La pratica può essere effettuata soltanto dalle società già costituite. È pertanto possibile usufruire della detrazione solo per le operazioni di aumento di capitale e non per gli investimenti effettuati in sede di costituzione.

La pratica va effettuata esclusivamente per usufruire della detrazione del 50% prevista dal Decreto Rilancio. La società beneficiaria dell'investimento dovrà indicare quindi nell'istanza telematica l'ammontare dell'investimento e quello della detrazione nel rispetto del massimale de minimis, senza dover esporre anche l'eventuale importo eccedente detraibile al 30% per effetto della norma ordinaria. Quest'ultimo infatti non rientra nel regime degli aiuti de minimis e non è soggetto a comunicazioni preventive.

Le modalità di trasmissione della pratica sono dettagliate nella circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021 del Mise.

## **CAPIENZA IRPEF PER L'INVESTITORE**

La detrazione è applicabile fino a concorrenza dell'imposta lorda in capo all'investitore. Qualora la detrazione sia superiore all'imposta, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

*Dott. Roberto Comunian*

## ART. 4 DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44: ARRIVA L'OBBLIGO ALLA VACCINAZIONE

Lo scorso 1° aprile è entrato in vigore il Decreto Legge 44/2021 (rubricato *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*) con il quale il Governo ha introdotto, per l'intera durata del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 *"e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"* l'obbligo per alcune categorie di lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione da infezione da Sars-CoV-2.

Nello specifico, con l'articolo 4 (rubricato *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario"*) è stato introdotto l'obbligo alla vaccinazione per tutti *"gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali"* rispetto ai quali *"la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative"* (primo comma) con l'unica eccezione di coloro per i quali la somministrazione del vaccino costituirebbe un *"accertato"* pericolo per la salute (secondo comma).

Di particolare interesse, ai fini della disciplina giuslavoristica, sono le conseguenze sul rapporto di lavoro nel caso in cui i soggetti sottoposti all'obbligo rifiutino ingiustificatamente la vaccinazione: per costoro, se sul piano professionale la sanzione consisterà nella sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportano in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2" (sesto comma), sul piano più prettamente gestionale sarà necessaria l'adibizione *"ove possibile"* a mansioni (anche inferiori) non implicanti rischi di diffusione del contagio o, in caso di impossibilità da parte del Datore nell'adottare una simile situazione, sospensione dal rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione (ottavo comma).

Con la norma in esame il legislatore delegato ha voluto fornire, con riferimento ad una circoscritta categoria di lavoratori, una risposta alla necessità da più parti (dottrina, operatori, prime pronunce giurisprudenziali sul punto) segnalata di introdurre l'obbligo alla vaccinazione con una norma *ad hoc* (in ossequio alla lettura convenzionalmente data all'art. 32, secondo comma, Cost.) Senonchè, è pur vero che la disposizione rapidamente descritta nei suoi contenuti essenziali lascia aperte alcune questioni di non poco conto. Ad esempio non può sfuggire che la categoria di lavoratori interessata dall'obbligo è individuata mediante una definizione "funzionale" (sulla falsariga del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2001) con tutte le incertezze che ai fini della concreta individuazione delle persone interessate dall'obbligo l'adozione di un simile criterio comporta, così come c'è da chiedersi se - una volta caduto il noto blocco dei licenziamenti per g.m.o. ad oggi in essere - il Datore di Lavoro impossibilitato ad adibirli ad altra mansione, possa recedere dal rapporto intrattenuto con i dipendenti riottosi nel vaccinarsi.

a cura di  NEXUM LEGAL  
Avv. Francesco Chiappetta

## GIÀ A RISCHIO I “PASS VACCINALI”? L’ALTOLA’ DEL GARANTE PRIVACY SULLE CERTIFICAZIONI VERDI INTRODOTTE DAL “DECRETO RIAPERTURE”

Tra le principali misure adottate dal Governo con il recentissimo D.L. n. 52/2021 (“Decreto Riapertura”), per la ripresa in sicurezza della vita economica del Paese, v’è l’introduzione dei cosiddetti “pass vaccinali” – e cioè di quei documenti che attestano il completamento del ciclo vaccinale, l’avvenuta guarigione dal virus COVID-19 o l’esito negativo di un test antigenico, e che permettono al possessore di muoversi liberamente tra Regioni e di partecipare a determinati eventi e manifestazioni aperte al pubblico.

Rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, medici e pediatri su richiesta dell’interessato e valide fino a 6 mesi dal rilascio, le “certificazioni verdi” rappresentano uno strumento prezioso e molto atteso – soprattutto in vista della stagione vacanziera – dalle imprese, in particolare da quelle operanti nei settori produttivi maggiormente colpiti dalle note limitazioni alla libertà di circolazione che hanno contraddistinto l’ultimo anno.

È comprensibile, quindi, l’allarme destato dal recentissimo intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale ha evidenziato le “gravi criticità” – tali da “inficiarne la validità ed il funzionamento” – che il sistema dei pass vaccinali delineato dal Decreto Riapertura presenta rispetto alla normativa europea in materia di privacy e rivolto un avvertimento formale alle istituzioni coinvolte nella relativa implementazione.

Nel provvedimento del 23 aprile scorso, l’Autorità ha anzitutto stigmatizzato la mancata consultazione preventiva del Garante medesimo nelle fasi di elaborazione ed adozione della proposta normativa, nonché l’omessa effettuazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali nonostante il “rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati” insito nell’implementazione del sistema dei pass vaccinali.

Con riguardo al contenuto delle misure istituite dalla nuova disciplina, il Garante ha rilevato una serie di rilevanti profili di contrasto ed incompatibilità rispetto all’attuale quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali:

- » **l’assenza di chiarezza in merito ai cd. “ruoli privacy” relativamente ai trattamenti di dati personali posti in essere nel contesto in questione, ed in particolare di quelli effettuati attraverso la “Piattaforma Nazionale DGC”:** a giudizio del Garante, il Decreto Riapertura non individua con precisione i soggetti che possono legittimamente trattare ed accedere ai dati raccolti nell’ambito dei procedimenti di emissione e di verifica della validità dei pass vaccinali, né specifica chi assuma il ruolo di titolare dei trattamenti effettuati per tali scopi. La conseguenza è l’inevitabile violazione del principio di trasparenza, poiché gli interessati (e cioè i possessori del pass) non sono posti in condizione di esercitare i diritti attribuiti dal GDPR;
- » **l’omessa predeterminazione, in maniera tassativa ed esplicita, delle specifiche finalità perseguite mediante l’introduzione dei pass vaccinali:** la principale criticità, secondo l’Autorità, risiede nel fatto che il legislatore non ha definito puntualmente i casi in cui le certificazioni possono essere legittimamente richieste ed utilizzate e quelli nei quali, invece, l’impiego deve ritenersi assolutamente non ammesso. Il rischio è che il possesso di un pass vaccinale – strumento, questo, istituito appunto per permettere la mobilità interregionale e l’accesso a determinati eventi aperti al pubblico – possa esser richiesto quale condizione “anche...per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti

giuridici” quali quello lavorativo, nonostante nessuna legge ne permetta attualmente l’utilizzo per tali scopi;

» **la sproporzionata mole di dati personali trattati, anche in ragione della previsione di modelli di certificazione differenziati a seconda delle ragioni che ne hanno giustificato il rilascio:** a parere del Garante il pass vaccinale dovrebbe contenere soltanto le informazioni anagrafiche del titolare, l’identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della medesima, poiché tali informazioni sono sufficienti da sole al conseguimento dello scopo. La presenza sul documento degli ulteriori dati personali elencati nell’allegato 1 del Decreto, nonché l’impiego di modelli diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) che ne ha giustificato l’emissione contrasta quindi con il principio di minimizzazione dei dati;

» **l’eccessiva lunghezza dei tempi di conservazione dei dati personali e l’omessa indicazione di misure di sicurezza tese a garantirne l’effettiva protezione dal rischio di perdita, distruzione o alterazione accidentali.**

Se assolutamente condivisibili appaiono i rilievi mossi dall’Autorità, altrettanto evidente è la necessità di salvaguardare questo preziosissimo strumento dai paventati vizi di illegittimità, che altrimenti ne comprometterebbero ben presto l’efficacia: l’auspicio – già espresso, in una recente intervista, proprio dal Presidente del Collegio del Garante Pasquale Stanzione – è che in sede di conversione del Decreto Riaperture il Parlamento possa apportare quei correttivi indispensabili per preservarne l’implementazione ed il funzionamento garantendo, al contempo, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

a cura di  **NEXUM**LEGAL  
Avv. Valerio Lagana



# CASSA INTEGRAZIONE PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Legge di Bilancio per il 2021 proroga e rfinanzia la Cassa integrazione guadagni straordinaria per definitiva cessazione dell'attività aziendale, con risorse pari a 200 milioni di Euro per il 2021 e 50 milioni di Euro per il 2022, alle medesime condizioni previste dalla normativa del 2018. La disposizione era stata emanata nel 2018, con il Decreto n. 109 (c.d. "Decreto Genova") che prevedeva la possibilità di ricorrere allo speciale regime di cassa integrazione per cessazione definitiva dell'attività aziendale con intervento massimo di 12 mesi, esclusivamente per gli anni 2019 e 2020.

Questo particolare regime di integrazione salariale, come ha avuto modo di precisare il Ministero del Lavoro, configura una specifica ipotesi di **crisi aziendale** che si aggiunge alle ulteriori causali di integrazione previste dal nostro ordinamento come strutturali, seppur in modo temporaneo e cioè per il 2021 e per il 2022.

## CONDIZIONI PER L'ACCESSO

- » L'azienda ha cessato, in tutto o in parte, l'attività produttiva o assuma l'intenzione di cessarla, anche in corso di intervento salariale straordinario a seguito dell'aggravarsi delle iniziali difficoltà;
- » Inoltre, anche disgiuntamente:
  - a. Sussistenza di concrete prospettive di cessione dell'attività in modo da garantire il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  - b. Esistenza di una prospettiva di reindustrializzazione del sito produttivo;
  - c. Interventi di politica attiva presentati dalle Regioni nelle quali sono dislocate le unità produttive cessate od in procinto di cessare.

## PROCEDURA

Al fine di accedere al trattamento CIGS l'azienda deve stipulare con le parti sociali un **accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro** ed a tale accordo può partecipare il Ministero dello sviluppo economico, se inizialmente coinvolto, e le regioni nelle quali sono presenti le unità produttive aziendali interessate alla cessazione dell'attività. Il verbale di accordo sindacale sottoscritto in sede governativa dovrà obbligatoriamente prevedere:

- » il piano sospensione dei lavoratori collegato alle tempistiche di cessione dell'attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionali
- » piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale;
- » quantificazione onere finanziario;\*

*\*La normativa prevede che le risorse impiegate siano monitorate e quindi nel verbale di accordo dovranno essere obbligatoriamente indicate le risorse che verranno presumibilmente impiegate nella sospensione dei lavoratori coinvolti.*

## **ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE**

Considerata la stretta connessione dell'accordo di ricollocazione (art. 24bis Dlgs. 148/2015) con la cassa integrazione speciale per cessazione di attività, si illustrano di seguito le principali caratteristiche.

A seguito di intervento straordinario di cassa integrazione per riorganizzazione o, appunto, per crisi aziendale, al fine di evitare il licenziamento quando non sia previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale può prevedere un piano di ricollocazione con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero da inviare ad Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) entro sette giorni. I lavoratori interessati all'esubero potranno, entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione, richiedere l'assegno di ricollocazione anticipato e spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.

*Dott. Roberto Mantovani*

## CONTRATTO A TERMINE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'emergenza epidemiologica da Covid – 19 sta causando importantissime conseguenze sul tessuto economico produttivo del Paese.

Gli ultimi 12 mesi, contraddistinti da un susseguirsi di misure restrittive di varia gradazione e severità, poste in essere dal governo a scopo di contenimento del rischio di contagio, sono stati inoltre caratterizzati da una conseguente e generalizzata quanto inedita impennata nell'utilizzo di ammortizzatori sociali, in larghissima parte richiesti per le causali emergenziali Covid – 19 secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge (a partire dai DL n. 9/2020 e n 18/2020 fino all'ultimo DL 41/2021) tempo per tempo approvate da Governo e Parlamento.

Un dato su tutti: Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 28 febbraio 2021 per emergenza sanitaria, è arrivato alla cifra record di 4.396,2 milioni di cui: 1.980,3 milioni di CIG ordinaria, 1.501,7 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 914,2 milioni di CIG in deroga (*Fonte Inps: Osservatorio cig febbraio 2021*).

In tale contesto, per frenare possibili dismissioni generalizzate di personale da parte delle imprese, il Governo ha riprodotto nel Decreto Sostegni la norma blocca licenziamenti che, a seconda dei settori, resta vigente fino al 30 giugno o al 31 ottobre. Tale disposizione ha scaricato gli effetti nefasti della crisi sui lavoratori instabili che infatti hanno registrato un tonfo tra scadenze e mancati rinnovi - 935mila in un anno. (*Fonte: nota trimestrale Ministero Lavoro sulle tendenze dell'occupazione relativa al quarto trimestre 2020*).

Analizziamo brevemente il rapporto tra contratti a termine e ammortizzatori sociali per avere un quadro chiaro della situazione.

### CONTRATTO A TERMINE E AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Il lavoro a tempo determinato è regolato, come noto, dalle disposizioni di cui al Capo III - artt. da 19 a 29 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

I lavoratori subordinati assunti a tempo determinato, fermo restando il possesso della necessaria anzianità di lavoro effettivo risultano comunque destinatari, qualora ne ricorrano le causali, degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. 148/2015.

Tra i divieti posti all'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato, l'art. 20 comma 1 lettera c) riporta esplicitamente il caso nel quale ci sia in atto, presso la medesima unità produttiva, una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con utilizzo della cassa integrazione guadagni che interessa lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. Tale divieto è evidentemente operante anche ai casi di utilizzo della prestazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà erogati dal Fondo di integrazione salariale e dai fondi bilaterali alternativi previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015.

In virtù del divieto richiamato sarà quindi impossibile per un datore di lavoro che abbia in atto riduzioni/sospensioni di attività lavorativa con utilizzo di ammortizzatori sociali, instaurare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualora le mansioni cui sono adibiti i lavoratori sospesi in cassa siano le medesime cui si riferisce il contratto a tempo determinato. Sarà invece possibile l'assunzione a termine, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni e dei limiti in materia previsti dal D.Lgs. 81/2015, qualora le mansioni svolte dal lavoratore assunto

a tempo determinato siano diverse da quelle svolte dai lavoratori posti in cassa integrazione o nel caso in cui l'assunzione, il rinnovo o la proroga sia effettuata in unità produttive della medesima azienda non interessate da riduzioni sospensioni di attività lavorativa.

La violazione del divieto di cui al richiamato art. 20 del D.lgs. 81/2015, comporta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Un medesimo divieto è poi previsto anche per il contratto di somministrazione di lavoro (sia a tempo determinato che per il cosiddetto "staff leasing") dall'art. 32 comma 1 lett. c) che vieta il contratto di somministrazione in unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.

## **CONTRATTO A TERMINE E AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO**

In pieno contesto pandemico, al fine di salvaguardare l'occupazione, il Legislatore è intervenuto con una serie di norme tese a consentire il mantenimento dei posti di lavoro e, per quanto possibile, dei livelli di reddito. In tal senso deve essere letto il, prima ricordato, blocco ai licenziamenti per motivi economico-organizzativi, sia nella forma collettiva che individuale, (da ultimo prorogato dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), così come le norme speciali in materia di cassa integrazione emergenziale Covid - 19, reiterate nel corso del 2020 e del 2021. Visto il fortissimo e pressoché "obbligato" ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali Covid - 19, proprio considerando i divieti posti dalla normativa ordinaria in materia di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, in costanza di utilizzo di cassa integrazione guadagni (art. 20 comma 1 lett. c) e art. 32 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2015), il Legislatore è intervenuto, già in sede di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, introducendo con l'art. 19 bis una "*norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine*".

In virtù di tale disposizione (tutt'oggi ancora in vigore) considerata l'emergenza epidemiologica da Covid -19, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali emergenziali di cui agli art. da 19 a 22 del decreto legge n. 18/2020 (solo quelli!) possono **prorogare o rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione**, in deroga al divieti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) e dell'art. 32 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2015. Altresì sarà inoltre possibile in sede di rinnovo del contratto a tempo determinato derogare al periodo di latenza (cosiddetto stop & go) previsto dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 81/2015.

La necessità di sostenere gli obblighi occupazionali ha obbligato le norme emergenziali di prevedere il ricorso all'ammortizzatore sociale anche ai lavoratori assunti a tempo determinato e privi degli ordinari requisiti di anzianità occupazionale presso l'azienda. Il Decreto Sostegni ha precisato che possono accedere ai nuovi periodi di ammortizzatore sociale tutti i lavoratori in forza alla data della sua entrata in vigore (23 marzo). Molte aziende del comparto turistico si preparano ora ad affrontare una prossima difficile stagione estiva e ad assumere personale con contratto a termine di tipo stagionale. Senza modifiche normative detto personale non potrà essere destinatario degli ammortizzatori sociali del DL 41/41. In caso di nuovi blocchi delle attività, o di situazioni contingenti sanitarie che riguardino le aziende interessate, i datori di lavoro si troveranno in difficoltà nello gestire i nuovi rapporti di lavoro stagionali avviati dopo il 23 marzo. Sarà pertanto opportuno prevedere nei contratti di assunzione apposite clausole relative alla scadenza contrattuale legando la stessa proprio a interruzioni di attività determinate da forza maggiore. Recentemente l'Anpal, rispondendo a specifica domanda da noi stessi formulata, ha chiarito che anche i lavoratori con contratti a termine di tipo stagionale

potranno essere coinvolti in percorsi formativi sostenuti dal Fondo Nuove Competenze che, pertanto, potrebbe anche essere usato per incrementare gli skills professionali in periodi di temporanea contrazione occupazionale ovvero in avvio stagione.

## **CONTRATTO A TERMINE E PANDEMIA: LA DEROGA AL SISTEMA DELLE CAUSALI**

Sempre in tema di contratto a tempo determinato per consentire e facilitare il mantenimento dei rapporti di lavoro nel corso della crisi pandemica, il Legislatore è poi, a più riprese, intervenuto con norme in deroga al cosiddetto sistema delle causali introdotte dal cosiddetto "decreto dignità" (decreto legge 87/2018).

L'art. 93 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto rilancio), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 37, così come da ultimo sostituito dall'art. 17 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto sostegni) prevede infatti che **fino al 31 dicembre 2021**, in deroga all'art. 21 del D.lgs. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva dei 24 mesi è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, in assenza di una delle ragioni giustificatrici previste dall'art. 19 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2015.

Dalla data del 23 marzo 2021 ai fini della sola proroga/rinnovo prevista, non si deve tener conto dei rinnovi o proroghe già intervenute. Con riferimento al citato art. 93 (così come sostituito dall'art. 17 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021) è opinione che possano essere ritenute ancora valide le indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di proroghe e di periodi cuscinetto con la nota n. 713 del 16 settembre 2020.

*Dott. Paolo Stern e Dott. Gianluca Petricca.  
Articolo pubblicato su IPSOA QUAOTIDIANO del 30 marzo 2021*

## **IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO, CRITERI DI APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI VERIFICHE ATTUATE DA INPS**

Il massimale contributivo rappresenta il valore oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e tale limite viene rivalutato annualmente. Per il 2021 il massimale annuo è fissato a € 103.055, si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che si sono iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie. In alternativa, è applicabile anche ai lavoratori iscritti prima del 1° gennaio 1996 ma che abbiano esercitato l'opzione al sistema contributivo.

### **CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI OBBLIGATORIE O PRESENZA DI PIÙ RAPPORTI DI LAVORO**

Il calcolo del massimale opera quale parametro annuo indipendente dal numero dei rapporti di lavoro subordinato svolti nel corso del medesimo anno, sia simultanei che successivi. Infatti, in caso di successione di più rapporti nel corso dell'anno, sarà onere del lavoratore comunicare all'azienda la quota di retribuzione già assoggettata a contribuzione.

Inoltre, qualora si dovesse verificare la coesistenza nell'anno di rapporti di lavoro dipendente e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente non si cumulerebbero con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

### **PERIODI LAVORATI ALL'ESTERO**

Il massimale in oggetto non trova applicazione con riferimento a lavoratori assunti in Italia per la prima volta dal 1996 in poi purché siano in possesso di versamenti precedenti al 1° gennaio 1996 presso istituti previdenziali di Paesi CEE ovvero di Paesi legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. In caso contrario, il massimale trova applicazione.

### **DOMANDE DI RISCATTO O ACCREDITO FIGURATIVO DI CONTRIBUTI**

È doveroso soffermarsi circa le eventuali variazioni dell'anzianità assicurativa derivanti da accrediti figurativi e riscatti, i quali avrebbero la loro collocazione temporale nei periodi cui gli eventi si sono verificati. In particolare, potrebbero essere presenti lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 che acquisiscano – mediante domanda - un'anzianità imputabile a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996. In detta eventualità, i lavoratori non sarebbero più soggetti all'applicazione del massimale annuo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente (in caso di riscatto l'esclusione è subordinata al versamento di almeno una rata).

L'Istituto previdenziale ha però sottolineato la sussistenza di due eccezioni che non incidono sull'applicazione del massimale contributivo: i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione separata da parte degli iscritti alla già menzionata gestione e i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti inoccupati, collocati antecedentemente all'1/1/1996 e accreditati alla gestione pensionistica prescelta. In tali casistiche, continuerebbe a trovare luogo l'applicazione del massimale annuo.

## **LE RECENTI VERIFICHE AVVIATE DA INPS**

L'Istituto previdenziale con circolare n. 5062 del 31.12.2020, al fine di recuperare i contributi non versati oltre il massimale contributivo relativamente ai lavoratori con anzianità contributiva al 1996, ha comunicato l'avvio di verifiche per le annualità 2015 e 2016.

Le casistiche oggetto della verifica hanno evidenziato:

- » lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per la singola annualità;
- » lavoratori il cui estratto conto contributivo ha evidenziato la presenza di contributi antecedenti al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo.

All'esito dei controlli effettuati, le strutture territoriali Inps hanno avviato il recupero dei contributi non versati applicando l'aliquota IVS piena oltre alle sanzioni per l'omissione contributiva verificatasi.

## **TEMPISTICHE DI RECUPERO E PRESCRIZIONE**

Il termine per l'adempimento è pari a 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida. La circolare precisa, inoltre, che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (5 anni) è necessario tenere conto della sospensione del termine stesso operata dal cd. decreto Cura Italia per effetto del quale il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è stato definito neutro ai fini del decorso della prescrizione nonché di quanto previsto dal cd. decreto Milleproroghe, il quale ha sospeso il periodo di prescrizione per ulteriori sei mesi fino a giugno 2021.

## **POSSIBILITÀ DI RIVALSA DELLA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI**

Si ritiene opportuno precisare che a seguito del versamento della contribuzione richiesta da Inps, le aziende non potranno automaticamente addebitare la quota a carico dei lavoratori poiché tale possibilità è ammessa esclusivamente nel mese di scadenza del periodo di paga. In considerazione di quanto sopra, il datore di lavoro dovrà sobbarcarsi dell'intero versamento nei confronti dell'Istituto previdenziale, potendo valutare se sussistono responsabilità in capo al lavoratore (es. dichiarazione errata / assenza di aggiornamenti) con conseguente possibilità di azione sul piano civilistico o di accordo tra le parti.

## PER FARE IL PUNTO, LE DIVERSE CASISTICHE

Per una corretta gestione degli adempimenti contributivi, sarà cura dei datori di lavoro acquisire le dichiarazioni per l'applicazione o meno del massimale contributivo in considerazione della casistica di appartenenza:

<b>A</b>	soggetto iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria dal 1° gennaio 1996 in poi, pertanto privo di anzianità contributiva nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95 (prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo definito dalla normativa vigente)
<b>B</b>	soggetto iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria dal 1° gennaio 1996 in poi, pertanto privo di anzianità contributiva nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95 ma che ha beneficiato di accrediti figurativi e/o riscatti di periodi contributivi antecedenti al 31/12/1995 (prelievo contributivo ai fini pensionistici sull'intera retribuzione percepita salvo eccezioni – circolare Inps n. 42/2009)
<b>C</b>	soggetto iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria antecedentemente al 1° gennaio 1996 e che pertanto dalla data del 1° gennaio 1996 risulta avere anzianità contributiva (prelievo contributivo ai fini pensionistici sull'intera retribuzione percepita)
<b>D</b>	soggetto iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria in paesi CEE ovvero Paesi legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale antecedentemente al 1° gennaio 1996 e che pertanto dalla data del 1° gennaio 1996 risulta avere anzianità contributiva (prelievo contributivo ai fini pensionistici sull'intera retribuzione percepita)
<b>E</b>	soggetto iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria antecedentemente al 1° gennaio 1996 e che pertanto dalla data del 1° gennaio 1996 risulta avere anzianità contributiva ma che ha esercitato l'opzione per il sistema contributivo (prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo definito dalla normativa vigente)

### ESCLUSIVAMENTE PER I SOGGETTI ASSUNTI IN CORSO DI ANNO DI CUI AI PUNTI A) o E)

<b>IPOTESI 1</b>	avvenuto superamento del massimale contributivo annuo
<b>IPOTESI 2</b>	mancato superamento del massimale contributivo annuo al momento della nuova assunzione e relativa quantificazione della quota già versata rispetto al massimale annuo applicabile

*Dott. Lorenzo Sagulo*



## FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

### *Il fondo sanitario dei lavoratori dell'industria metalmeccanica e del comparto orafa e argentiero*

Le aziende che applicano il CCNL dell'industria metalmeccanica e quelle del comparto Orafo e Argentiero hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti al Fondo Metasalute.

Questo obbligo di iscrizione deriva dal lontanano 2012, quando Federmeccanica e Fim e Uilm si accordarono per dare la possibilità ai lavoratori di aderire al Fondo Metasalute, prevedendo il pagamento mensile di 2 euro a carico dell'azienda e di 1 euro a carico del lavoratore aderente. A base dell'adesione c'era comunque la domanda volontaria del lavoratore, alla quale l'azienda si doveva adeguare.

Negli anni a seguire non ci fu una adesione massiccia, anche perché i lavoratori non avevamo molte possibilità di fruire delle prestazioni di Metasalute, visto che mancavano in tanti territori, strutture convenzionate.

Nel 2016 ci fu una svolta con il rinnovo del CCNL del 26 novembre 2016, nel quale l'iscrizione divenne automatica per tutti i dipendenti in forza e naturalmente per quelli assunti successivamente. Inoltre, il contributo aziendale passò a 13 euro al mese per ogni dipendente, 156 euro all'anno, contro un contributo annuo precedente di soli 24 euro.

### COME FUNZIONA METASALUTE?

Metasalute offre una copertura sanitaria integrativa, rimborsando, in tutto o in parte, le spese mediche sostenute dall'iscritto.

#### **Premessa:**

I lavoratori possono estendere gratuitamente la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto. Pagando una somma aggiuntiva, si possono assicurare anche i familiari non fiscalmente a carico.

### LE PRESTAZIONI IN CUI SI PUÒ CHIEDERE L'INTERVENTO DI METASALUTE:

- » prestazioni ospedaliere;
- » prestazioni extraospedaliere;
- » fisioterapia;
- » Odontoiatria;
- » Prevenzione;
- » Invalidità permanente;
- » Altre prestazioni;
- » Prestazioni sociali.

I dipendenti possono scegliere due regimi:

- » **Assistenza Sanitaria Diretta:** gli iscritti possono usufruire di prestazioni sanitarie erogate da strutture convenzionate Metasalute. L'assicurato non dovrà anticipare alcuna somma, salvo alcune franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico.
- » **Assistenza Sanitaria indiretta (rimborsuale):** l'iscritto potrà andare liberamente nella struttura sanitaria di suo gradimento e potrà ottenere il rimborso, nei limiti previsti dal proprio piano sanitario, delle spese sostenute.

Quali sono le prestazioni sanitarie di cui il lavoratore può usufruire in caso di malattia o infortunio? Alcuni esempi:

- » **Ricovero per intervento chirurgico:** tutte le spese di trasporto di primo soccorso, ricovero e intervento chirurgico (eseguito anche in day hospital o regime ambulatoriale), compresi tutti gli esami.

**Se si sceglie l'Assistenza Diretta,** non ci sono limitazioni di massima.

**Se si sceglie l'Assistenza Indiretta,** sono previsti dei limiti di spesa a seconda del tipo di operazione.

- » **Cure odontoiatriche:** in caso di Assistenza Diretta il Fondo prevede una copertura integrale per prestazioni odontoiatriche (salvo rimborso una somma fissa in alcuni casi). Se si opta per l'Assistenza Indiretta, i rimborsi hanno dei massimali molto bassi, esempio per una protesi dentaria il rimborso è di 100 euro all'anno, l'apparecchio ortodontico per un figlio minore avrà un rimborso di 250 euro all'anno.
- » **Farmaci che prevedono il pagamento del ticket:** Metasalute rimborsa il ticket pagato, fino a 120 euro all'anno per nucleo familiare, tenendo conto che c'è una franchigia di 10 euro per ogni farmaco.

Tutti gli iscritti godono, automaticamente, del piano sanitario Base. Possono però implementare il Piano Base, pagando la differenza, con dei Piani Sanitari più evoluti, che prevedono tutele più ampie.

*Dott. Paolo Distrutti*

## VACCINARSI IN AZIENDA

Il 6 aprile scorso sono stati firmati due importanti documenti condivisi tra le Parti Sociali, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, numero 9), del DPCM 11 Marzo 2020. Il primo documento, il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*", aggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14/03/2020 e 12/04/2020, inseriti come allegati nei diversi DPCM che si sono susseguiti nel corso dell'anno.

Il secondo documento, intitolato "Protocollo nazionale per la realizzazione dei **piani aziendali finalizzati** all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro". Il protocollo è adottato al fine di contribuire alla rapida realizzazione del **Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19**, coordinato dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle **misure di contenimento** e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Sul documento viene indicata la possibilità di effettuare la vaccinazione nei luoghi di lavoro, demandando alle Regioni ulteriori precisazioni operative per aderire alla campagna.

I punti salienti sono:

- » l'iniziativa di vaccinazione è rivolta a tutti i Lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega alla "azienda", nonché ai Datori di Lavoro e/o ai titolari d'Impresa;
- » l'adesione alla campagna vaccinale è su base assolutamente volontaria, da parte dei Datori di Lavoro, dei Medici Competenti e dei Lavoratori.

Sono state previste **3 possibili modalità di somministrazione**:

- » diretta negli spazi aziendali
- » in convenzione specifica con strutture sanitarie private, che provvedono in spazi propri o in azienda
- » da parte di INAIL

Parte integrante del Protocollo "Vaccini in azienda" è il documento adottato dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL, ed è denominato "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro". La Finalità del documento è di definire le **caratteristiche tecniche ed organizzative** per poter eseguire le vaccinazioni in azienda.

I datori di lavoro, **singolarmente o in forma aggregata** e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, anche con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di

categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

In particolare, la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull'intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

*Ing. Mauro Del Maestro*



## **Milano**

Via Borromei, 2

## **Torino**

Corso Matteotti, 42

## **Roma**

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Magliana, 65/R

Via Nomentana, 935

## **Bologna**

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

## **Perugia**

Viale Centova, 6

## **Napoli**

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

## **Padova**

Via Giacinto Andrea Longhin, 103

## **Ferrara**

Via Darsena, 67

## **Olbia**

Via Georgia, 41 - Torre 3

## **Cesano Boscone (MI)**

Via R. Sanzio, 5

## **Bollate (MI)**

Via Giovanni Pascoli, 10

## **Brendola (VI)**

Piazzetta Risorgive, 21

## **Umbertide (PG)**

Via della Vignola, 5

## **NexumStp S.p.A.**

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail [info@nexumstp.it](mailto:info@nexumstp.it)

[www.nexumstp.it](http://www.nexumstp.it)